

# SCHEDA DI SINTESI Legge 27 dicembre 2017, n. 205

### (Sterilizzazione incremento IVA e accise)

Vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018. Resta comunque in vigore una clausola di salvaguardia che dovrebbe determinare un incremento dell'IVA a partire dal 2019.

# (Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

Si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65% per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

La detrazione è ridotta al 50% per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Si dispone inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50% cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia così come pure della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

### (Detrazione per sistemazione a verde)

Si introduce, limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36% dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis del codice civile), fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

#### (Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)

Viene prorogata, fini al 2019, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per i contratti:

- a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

### (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999.



Tali norme prevedono che sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

<u>Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria</u>, le cessioni di beni sono assoggettate all'aliquota Iva ridotta <u>se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto</u>.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce <u>beni di valore significativo</u>, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

II D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:

- ascensori e montacarichi,
- infissi esterni e interni,
- caldaie,
- video citofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
- sanitari e rubinetteria da bagni,
- impianti di sicurezza.

<u>Per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l'aliquota lva del 10% alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).</u>

Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate.

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.

# (Proroga dell'iperammortamento)

Vengono prorogate per l'anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

In particolare:

- proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
- proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;
- proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.

#### (Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)

Si dispone un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0": big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.



Si <u>prorogano i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data</u> dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

# (Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)

Viene introdotto un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di impiego del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

# (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)

Si introduce una <u>riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 e che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</u>

La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi ed è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto. La misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

Dal beneficio sono esclusi i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nonché i datori che rientrino nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

In base a tale richiamo sono esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); concerna un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si prevedono, inoltre, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme per: i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione; i casi in cui, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione in oggetto, vi sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto.



# (Finanziamenti per la formazione e l'apprendistato)

Si prevedono finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

- a) 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;
- c) 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante (di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015);
- d) 5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- e) 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

### (Deducibilità IRAP lavoratori stagionali)

Per il 2018, il costo dei lavoratori stagionali viene reso integralmente deducibile da IRAP, in luogo della ordinaria deducibilità del 70%.

#### (Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

Viene riconosciuto, anche per il 2018, un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de *minimis* di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018.

L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).

#### (Affiancamento in agricoltura)

Per il triennio 2018-2020, si prevede un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati: al contratto è collegato l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall'art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.



L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% ed il 50& a favore del giovane imprenditore.

Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.

Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, coltivi il fondo stesso da almeno 2 anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia).

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

### (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

Si riconosce, anche per il 2018, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/195828), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

La disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Il comma 71 integra di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

# (Incremento soglie reddituali bonus 80 euro)

La norma interviene sulle soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro. In particolare, resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui ma si prevede l'innalzamento della soglia a 24.600 euro rispetto agli attuali 24.000 euro.

Analogamente, le norme dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro a fronte dei vigenti 26.000 euro.

### (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio)

Si rende permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

La suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, <u>fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno</u>.

# (Modifica del meccanismo dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento ed esclusione dall'adeguamento di specifiche categorie di lavoratori)

In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; si prevede inoltre che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale



misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi) e, infine, che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

Si prevede inoltre l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, e precisamente:

- ai lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento le professioni di cui al relativo allegato B (Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educato' i degli asili nido; Facchini, addetti allo-spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature) e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette "usuranti"), di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni.

A tali categorie di lavoratori non si applica, inoltre, l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni (che la normativa vigente prevede, comunque, dal 2021).

#### (APE)

La disposizione, in particolare:

- proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'APE volontaria;
- interviene sul requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi:
- interviene sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
- rimodula le risorse per la copertura finanziaria derivante dalle disposizioni in esame che ampliano le possibilità di accesso all'APE sociale.

#### (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

<u>Viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – Rel, ovvero dalla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017</u>. Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al Rel. Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del Rel viene estesa



ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

#### (Promozione del welfare di comunità)

Si dispone l'introduzione di un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di <u>credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali.</u>

Le erogazioni agevolate, che possono essere richieste solo dagli enti territoriali (di cui all'art. 114 Cost.), dagli enti tenuti all'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali <u>e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore di cui al relativo Codice</u>, devono essere dirette a specifiche finalità statutarie e, in particolare:

- interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile;
- tutela dell'infanzia;
- cura e assistenza per gli anziani ed i disabili;
- inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati;
- dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.

# (Sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere e di persone cui è stata riconosciuta protezione internazionale)

Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, è attribuito, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.

Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi.

#### (Prestito sociale)

Si impone <u>alle società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale.</u>

Il comma chiarisce che non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'art. 2467 del codice civile, con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Si introduce una disciplina legislativa del prestito sociale, demandando al CICR, con delibera da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei limiti di raccolta



<u>del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base dei seguenti criteri</u>:

- a) l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Si prevede inoltre l'adozione di un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, entro tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
- b) durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui sopra costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della legge in esame;
- c) se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società stessa, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 cc.), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30%, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
- d) maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
- e) modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
- Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera del CICR, le forme e modalità del controllo e monitoraggio circa l'adeguamento e il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative il cui indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto delle società stesse.

Conseguentemente, <u>si modifica la normativa sull'oggetto dell'attività di revisione sugli enti cooperativi, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 220/2002, inserendovi l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale (nuova lettera c) aggiunta nel citato comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 220).</u>

Infine, si dispone che <u>il Comitato costituito in seno alla Commissione Centrale per le Cooperative presso il MISE –di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 78/2007 - è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.</u>

#### (Contributo all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti)

Si prevede che le società di capitali, nonché <u>le società cooperative a responsabilità limitata</u> e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o <u>con maggioranza di soci non farmacisti</u>, <u>versino all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA.</u> Il contributo é versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### (Divieto di corrispondere la retribuzione in contanti)

Si dispone che i datori di lavoro o committenti a decorrere dal 1º luglio 2018 non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e



dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa <u>e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con</u> i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Si dispone inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che viola il suddetto l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

# (Potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle cooperative e modifiche al codice civile)

- Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate:
- a) all'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 é sostituito dal seguente:
- « 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»:
- 2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
- « 5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies del codice civile (omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
- 3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
- « 5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro 30 giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» (la norma richiamata prevede che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese);
- b) all'art. 2542 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il sequente:
- « L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, (SRL) si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma » (la norma richiamata prevede che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica);
- c) all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile (Gestione commissariale) sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi »;
- 2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « <u>di cui al guarto comma</u> »;
- 3) dopo il terzo comma é aggiunto il seguente: « <u>Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di</u>



controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».

# (Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190)

Si dispone la stabilizzazione in via permanente dell'assegno di natalità (cd. bonus bebè) già previsto a legislazione vigente fino al 2020; contestualmente viene ridotta al compimento del 1° anno la sua erogazione e, dal 2019, anche l'importo annuo (480 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro, invece che 960 euro). Per il 2018, invece, la misura dell'assegno rimane a 960 euro annui. Si conferma inoltre il raddoppio dell'importo per ISEE familiari fino a 7.000 euro anni.

# (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

Si definisce l'istituzione di un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare.

Il caregiver familiare viene definito come la persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:

- coniuge;
- una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. n. 76/2016;
- familiare o affine entro il secondo grado;
- anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall'art. 33, comma 3, della L. 104/199268, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:
  - sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;
  - sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa:
  - sia titolare di indennità di accompagnamento.

#### (Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)

Si aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani.

# (IVA sugli spettacoli teatrali)

Si modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per <u>estendere</u> <u>l'aliquota ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.</u>

# (Sport bonus)

Si riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.



# (Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche)

Si eleva da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

# (Distretti del cibo)

La norma sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine, enunciato nel capoverso 1 della disposizione novellata, è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Saranno le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale. Viene quindi istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni.

Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto.

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il capoverso 5 - con decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta. Si prevede quindi uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziate sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti: esse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sotto forma di contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa.

Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, si chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevedendosi, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Oltre il tetto di legge alle entrate derivanti dalla vendita diretta, comunque, la vendita dei prodotti rientra nella normale attività commerciale, e non gode più dei benefici previsti per i prodotti agricoli (ad esempio della ridotta aliquota IVA).

# (Disciplina dell'attività di enoturismo)

Viene estesa a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%.

In particolare, si <u>ricomprende nella disciplina relativa all'"enoturismo" tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.</u>

Si demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, <u>il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica</u>.



Si dispone che <u>l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A)</u>, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

# (IVA agevolata carne)

La misura prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Alla previsione sarà in concreto data attuazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, <u>salva l'applicazione delle aliquote</u> corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro <u>consorzi che applicano il regime speciale</u> e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (

### (Interventi per il settore avicolo)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. La disposizione rimanda all'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del predetto Fondo.

### (Apicoltura in aree montane)

La disposizione prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, <u>non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.</u>

# (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

Si modificano i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto.

# (Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)

Si consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).

# (Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

Si dispone l'inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19% da scomputare dall'imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le spese sostenute – anche nell'interesse di familiari a carico - per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).



# (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

Si consente la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, non solo – come previsto a legislazione vigente – nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata risolta, ma anche in quelle dove la stessa convenzione non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi.

Il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (termine dell'a.s. 2018/2019). Al contempo, Consip deve provvedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020 (1° settembre 2019).

# (Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)

Si prevede, dal 2018, la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

Più precisamente, si prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07%.

# (Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

Si proroga, fino al 31 dicembre 2018, il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

# (Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali)

Si inseriscono tra le spese detraibili al 19% dall'IREPF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

# (Credito di imposta per il Sud)

Si incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

# (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

Si prevede la possibilità, per i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In particolare, <u>si dispone l'estensione</u> (oltre alla decontribuzione per i neo assunti) fino al 100% dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2018, nel limiti annuali di importo previsti dalle richiamate misure per ogni neo assunto nelle richiamate regioni.

L'importo dell'esonero non deve comunque superare il limite massimo di 8.060 euro annui.

Tali assunzioni possono riguardare anche assunzioni per lavoro domestico e in apprendistato.



# (Fondo imprese Sud)

<u>Si dispone l'istituzione di un fondo</u> denominato "Fondo imprese Sud" <u>a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni</u> Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il fondo avrà una dotazione di 150 milioni di euro ed ha una durata di 12 anni.

Quanto alle modalità operative, <u>il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento.</u>

La gestione del Fondo è affidata a Invitalia S.p.A. che può avvalersi della Banca del Mezzogiorno.

# (Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica)

A decorrere dal 1° gennaio 2019, è prevista l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. (compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato)

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti <u>è prevista, inoltre, la riduzione dei termini di decadenza</u> per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

<u>L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1º luglio 2018</u> per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e <u>per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..</u>

#### (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Si <u>riducono - a decorrere dal 1º marzo 2018 - da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.</u>

In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.



# (Sospensione deleghe di pagamento)

Il comma prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non é eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

# (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)

Il comma dispone che l'imposta di bollo non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

#### (Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)

Si prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.

# (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa)

Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni non qualificate.

#### (Misure fiscali per l'economia digitale)

Le norme riscrivono i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

<u>Si istituisce</u>, inoltre, <u>un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6% sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.</u>

#### (Differimento disciplina IRI)

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

#### (Agibilità teatrale, cinematografica e circense)

<u>La disposizione, in particolare, disciplina l'obbligo di richiesta</u> (all'INPS) <u>del certificato di agibilità da parte delle imprese dello spettacolo</u> (imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) <u>in relazione a talune categorie di lavoratori dello spettacolo</u> (ossia: artisti lirici; attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera,



presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; direttori di scena e di doppiaggio; direttori d'orchestre e sostituti; concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; amministratori di formazioni artistiche; tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; truccatori e parrucchieri), distinguendo tra lavoratori subordinati e autonomi.

Per quanto riguarda <u>i lavoratori con contratto di lavoro subordinato</u>, l'impresa è esentata dall'obbligo di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento.

Per quanto riguarda <u>i lavoratori autonomi</u>, l'impresa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità:

- per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi;
- per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.

Infine si prevede, confermando peraltro quanto già previsto al riguardo dalla normativa vigente:

- che in alternativa, il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente:
- che in caso di violazioni dell'obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

# (Fondo di ristoro finanziario)

Si istituisce un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Detto Fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

# (Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere)

<u>Si posticipa</u> - alle condizioni previste - <u>al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:</u>

- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994
- in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

È prevista dalla disposizione in esame la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle sequenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture



- reazione al fuoco dei materiali
- compartimentazioni
- corridoi
- scale
- ascensori e montacarichi
- impianti idrici antincendio
- vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali
- vie d'uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali
- locali adibiti a deposito.

# (Informazione antimafia per i terreni agricoli)

Si differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.

Roma, 12 gennaio 2018

**UE.COOP**